

TAR PER LA PUGLIA  
Sezione II di Lecce

Nel ricorso n. 438/97 RG, promosso dall'Avv. **Raffaele Licastro Scardino** con l'Avv. Giovanni Pellegrino, contro la Regione Puglia e nei confronti della Società Alberghiera Fitto e Portaluri spa.

Con ordinanza presidenziale 16/07/07 n. 699 il TAR Puglia, Sez. II di Lecce, considerato che il ricorso è stato notificato ad un controinteressato (Società Alberghiera Fitto e Portaluri spa) ha disposto che il ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente lesi dall'accoglimento del ricorso, ossia i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione di G.R. n. 5410/96, autorizzando la notifica anche per pubblici proclami e fissando la successiva udienza pubblica per il 14/11/07.

Il ricorso introduttivo ha ad oggetto l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 5409/96, pubblicata sul BURP 28/11/96 n. 128, nella parte in cui esclude la ditta di cui è titolare il ricorrente dall'accesso ai fondi POP 1994-1996 – Misura 6.1, nonché, nei limiti dell'interesse, della deliberazione G.R. n. 5410/96 di *“Approvazione della graduatoria-Individuazione dei soggetti beneficiari”*, pubblicata sul BURP 5/12/96 n. 131, nonché della deliberazione G.R.P. n. 507/95 di approvazione del bando di accesso agli investimenti turistici relativo alle annualità 1995 e 1996.

Tale ricorso si fonda sui seguenti motivi: “Eccesso di potere per violazione di generali principi in materia di procedimento amministrativo e per falsità dei presupposti; Violazione artt. 3, 16, 41 e 120 Cost. Rep.; Eccesso di potere per falsità dei presupposti” avuto riguardo:

- alla errata e illegittima ritenuta natura perentoria del termine di 15 giorni assegnato per le controdeduzioni pur in assenza di tale specificazione nell'invito a controdedurre inviato al ricorrente;
- alla illegittimità del punto 1 del bando nella parte in cui prevede che i soggetti beneficiari *“devono avere sede legale, operativa ed amministrativa sul territorio regionale”*.


Per tutti tali motivi si è chiesto all'on.le TAR adito:

- in sede cautelare la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, in via preliminare, di dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 comma II L.R. n. 83/85 per contrasto con gli artt. 3, 16, 41 e 120 Cost. Rep. e, conseguentemente, previa sospensione del giudizio, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- in esito allo stesso di annullare i provvedimenti impugnati con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.

Ulteriori soggetti inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione di G.R. n. 5410/96, oltre a quello già evocato in giudizio, sono: Riva degli Angeli sas; Vantaggiato Teresa; L'Autoparco srl; Siciliani Francesco; Cataldi Lucia; Albano Armando; Hotel Piccolo Mondo; Terme S. Cesarea Spa; Urso Giampiero; Torre Pizzo srl; L'Approdo srl; Miramare srl; Scanderebecch Pasquale; Torre Vado srl; Torre Rinalda srl; Imaltur srl; H. Orsa Maggiore sdf; Compagnia Alberghiera Salentina; Ciullo Antonio; Camping La Vecchia Torre; SO.VI.VA. srl; Ricchiuto Cinzia; Solmar srl; Amm.ne Prov.le Lecce; Ciullo Mario; Ediform srl; Ellade srl; Gardenia Immobiliare srl; Masseria L'Ariò srl; Miccoli Roberto; Im. Tourist Holidays srl; Lisauli srl; Rizzo srl.

Leccc, 18/7/07

Avv. Giovanni Pellegrino



COPIA